

REGOLAMENTO STRUMENTI E ATTREZZATURE

INDICE

INTRODUZIONE	1
REGOLAMENTO	2
ART. 1 - GESTIONE DEI BENI	2
ART. 2 - STRUMENTI MUSICALI	2
ART. 3 - DIVISE	3
ART. 4 - ATTREZZATURE	3

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento descrive le regole alle quali ogni Socio, Volontario o collaboratore dell'Associazione deve attenersi, andando ad integrare lo Statuto vigente in base allo specifico tema trattato.

Il presente regolamento viene aggiornato dal Consiglio Direttivo e successivamente deve essere ratificato in Assemblea dei Soci.

Versioni:

v.1.0 (2025-09)

v.1.1 (2026-05)

REGOLAMENTO

Art. 1 - GESTIONE DEI BENI

1. L'Associazione possiede beni mobili di varia natura, acquisiti a mezzo di donazioni o acquisti; in particolare, i beni principali sono costituiti da strumenti musicali, divise, attrezzature e apparecchiature audio/video/informatiche, spartiti musicali, ecc.
2. I beni di proprietà dell'Associazione devono essere registrati in apposito elenco inventario, dove vengono registrati dati e caratteristiche di ogni bene (es. marca, modello, matricola, numero di serie, valore di acquisto, accessori quali custodie – bocchini – letturini per strumenti, ecc...) e fotografie che ne documentino lo stato, oltre che indicare l'ubicazione fisica del bene (sede, numero armadio/scaffale,...). Nel caso di spartiti musicali, viene redatto apposito elenco dedicato. L'archivio dovrà essere aggiornato dai Responsabili almeno a cadenza annuale.
3. Se un bene viene affidato ad una persona, ad uso temporaneo oppure continuativo, deve essere registrata l'assegnazione con apposito modello sottoscritto, che viene allegato all'inventario costituendo uno storico del bene.
4. La gestione dei beni è affidata a responsabili nominati dal Consiglio Direttivo, uno per la gestione dell'archivio musicale, e uno per strumenti e attrezzature.

Art. 2 - STRUMENTI MUSICALI

1. Il Parco Strumenti è l'insieme degli strumenti musicali di proprietà o in dotazione alla Associazione; è istituito per l'utilizzo da parte dei soci e volontari, siano essi musicisti o allievi, e per ogni altro uso che sia compatibile con le finalità dell'ente.
2. Gli strumenti musicali possono essere utilizzati dall'Associazione oppure assegnati per l'uso personale ad un socio o volontario. In questo caso gli strumenti vengono rilasciati in comodato d'uso gratuito.
3. All'atto della consegna dello strumento al socio o volontario, il responsabile o suo delegato provvede a far compilare un apposito modulo di consegna con i dati della persona e dello strumento, firmando per presa visione e per accettazione delle condizioni. In caso di minore età del socio o volontario, la firma va apposta anche da chi esercita la potestà genitoriale.
4. Il Consiglio Direttivo ha il diritto di revoca provvisoria o definitiva dell'assegnazione di uno strumento a suo insindacabile giudizio. Inoltre, la cessazione dell'attività nell'Associazione determina la risoluzione automatica e immediata del comodato d'uso.
5. Il comodatario è tenuto a dare tempestivo avviso al responsabile di qualsiasi cambiamento delle condizioni dello strumento, della necessità di riparazioni o manutenzione e della cessazione dell'attività musicale.
6. Al termine dell'attività musicale il comodatario dovrà restituire lo strumento al responsabile o ad un delegato in perfetto stato e completo dei relativi accessori.
7. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare lo strumento e a servirsene con diligenza. È fatto assoluto divieto di concederne a terzi l'uso.
8. Per danni provocati da incuria e negligenza è ritenuto personalmente responsabile il comodatario; a suo carico saranno poste le spese di ripristino o, in caso di danno irreparabile o di smarrimento, il prezzo per l'acquisto di un nuovo strumento.

9. La manutenzione ordinaria o straordinaria degli strumenti, quando necessaria, può essere effettuata esclusivamente presso i centri indicati dall'Associazione, previa autorizzazione. Le spese sono a carico dell'Associazione.
10. Le spese per il normale utilizzo (es. acquisto anse, lubrificanti, ecc...) sono a carico del comodatario.
11. Gli strumenti di uso comune situati all'interno della sala prove possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti autorizzati. Al termine di ogni uso, gli strumenti vanno ricollocati al rispettivo posto assegnato.

Art. 3 - DIVISE

1. Per quanto riguarda le divise, il loro utilizzo è previsto solamente per le bande musicali.
2. Le modalità di assegnazione e di custodia sono analoghe a quelle illustrate sopra per gli strumenti musicali.
3. In caso di necessità di reintegro del vestiario contattare i responsabili dell'Associazione per verificarne la disponibilità in archivio o valutare eventuali acquisti.

Art. 4 - ATTREZZATURE

1. Le attrezzature di varia natura di proprietà o in dotazione alla Associazione sono a disposizione dei soci, volontari e collaboratori per ogni uso che sia compatibile con le finalità dell'ente, sia esso in forma collettiva che personale a seconda della tipologia di attrezzatura.
2. In questa categoria rientrano tutte le apparecchiature, siano esse audio (casce, microfoni, ...), video (telecamere, proiettori, fotocamere, ...), informatiche (computer, fotocopiatrici, telefoni, ...) o di altra tipologia (elettrodomestici, leggio, sedie, pedane, tavoli, ...).
3. All'atto della consegna dell'attrezzatura per l'utilizzo, se esso avviene in forma personale e non nel normale uso collettivo presso la sede (es. ritiro cassa o microfono per spettacolo o lezioni), il responsabile o suo delegato provvede a far compilare un apposito modulo di consegna con i dati della persona e dell'attrezzatura, firmando per presa visione e per accettazione delle condizioni.
4. Al termine dell'attività la persona dovrà restituire l'attrezzatura al responsabile o ad un delegato in perfetto stato e completa dei relativi accessori. È fatto assoluto divieto di concederne a terzi l'uso.
5. Per danni provocati da incuria e negligenza è ritenuto personalmente responsabile l'assegnatario; a suo carico saranno poste le spese di ripristino o, in caso di danno irreparabile o di smarrimento, il prezzo per l'acquisto di una nuova attrezzatura equivalente.